



Arma dei Carabinieri



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'ARMA DEI CARABINIERI

E

ENI S.P.A.

L'ARMA DEI CARABINIERI, con sede in Viale Romania, 45 - 00197 Roma, nella persona del Capo di Stato Maggiore del Comando Generale, Gen. C.A. Andrea TAURELLI SALIMBENI, di seguito denominata "ARMA",

E

ENI S.P.A., con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1, 00144 - Roma, nella persona del Dottor Claudio Granata, Director Stakeholder Relations & Services della Società, di seguito denominata "ENI",
di seguito definite, congiuntamente, le "Parti",

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA, quale Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, definiti dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", e in particolare gli art. 156 e 158, ai sensi dei quali l'ARMA all'estero partecipa alle operazioni militari per realizzare le condizioni di sicurezza e ordinata convivenza nelle aree d'intervento;

VISTO l'art. 545 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "*Codice dell'ordinamento militare*", ai sensi del quale, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il

Ministero della difesa è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;

VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante “*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*”, che, al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia;

CONSIDERATO che ENI:

- ai sensi dell’art. 4.1 del proprio statuto, effettua “*attività nel campo degli idrocarburi e dei vapori naturali, quali la ricerca e la coltivazione di giacimenti di idrocarburi, la costruzione e l’esercizio delle condotte per il trasporto degli stessi, la lavorazione, la trasformazione, lo stoccaggio, l’utilizzazione ed il commercio degli idrocarburi e dei vapori naturali, il tutto nell’osservanza delle concessioni previste dalle norme di legge*”;
- è un’azienda globale dell’energia ad elevato contenuto tecnologico, presente lungo l’intera catena del valore in 62 Paesi, con oltre 32.000 dipendenti in tutto il mondo. Essa svolge attività di esplorazione, sviluppo ed estrazione di olio e gas naturale, di generazione di energia elettrica da cogenerazione e da fonti rinnovabili, di raffinazione e chimica tradizionali e bio, di sviluppo di processi di economia circolare, di commercializzazione di gas, energia elettrica e prodotti ai mercati locali e ai clienti *retail* e *business* (dati aggiornati al 31 dicembre 2025);

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza del personale, nonché la sicurezza, l’integrità e la continuità operativa delle infrastrutture di ENI, in Italia e all’estero, e dei relativi processi;

CONSIDERATO che tra le norme di riferimento interne di ENI, la “*Management System Guideline Safeguarding*” prevede che la Funzione Security di ENI offra piena collaborazione alle Autorità competenti allo scopo di assicurare la massima integrazione fra pubblico e privato, stabilendo altresì che ENI promuove la sottoscrizione di accordi di partnership con soggetti pubblici in ottica di collaborazione e di partecipazione per il miglioramento delle condizioni generali di *security*;

CONSIDERATO l’interesse di ENI ad avviare attività addestrative per il proprio personale adibito ad attività di protezione del patrimonio aziendale e sicurezza delle infrastrutture;

CONSIDERATO che, nel 2020, l’ARMA e l’ENI hanno sottoscritto il primo Protocollo d’intesa, rinnovato nel 2023, in attuazione del quale sono state realizzate proficue iniziative di collaborazione, e che le stesse Parti intendono rinnovare il partenariato;

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. L'ARMA e l'ENI, nell'esercizio dei rispettivi compiti e funzioni, collaborano per lo sviluppo di iniziative congiunte nel comune obiettivo di rafforzare le conoscenze professionali nell'ambito della *security* aziendale (di seguito la "Collaborazione").
2. Nel quadro delle finalità di cui al comma 1, le Parti potranno:
 - svolgere attività formative/addestrative/esercitative reciproche, volte ad approfondire:
 - le tecniche connesse con la protezione del patrimonio e con la tutela del personale e delle infrastrutture in aree non permissive, secondo pacchetti formativi articolati su sessioni da somministrare a personale individuato da ENI orientato ad operare anche in Paesi ove insistono impianti e infrastrutture della società, in possesso di determinati pre-requisiti tecnico professionali, fisici, di salute e dotato di copertura assicurativa;
 - gli scenari globali nel mondo dell'energia, la sicurezza energetica e la protezione delle infrastrutture critiche;
 - organizzare eventi per la diffusione della cultura della legalità e della sicurezza, con particolare riferimento alle tematiche ambientali;
 - avviare attività di studio e ricerca su tematiche di comune interesse;
 - promuovere sinergie con particolare riguardo al welfare in favore del personale dell'Arma, attraverso specifiche convenzioni in materia di commodities del gas, energia elettrica e traffico dati internet;
 - mettere a disposizione strumenti, attrezzature, tecnologie ed equipaggiamenti idonei per la realizzazione dei rispettivi compiti nel comune obiettivo individuato.

Art. 2

Modalità esecutive

1. In relazione alle forme di Collaborazione descritte:
 - l'ARMA interesserà, per le attività formative/addestrative ed esercitative, la 2^a Brigata Mobile, che curerà, in particolare, gli aspetti connessi con situazioni di pericolo in aree non permissive;
 - ENI si impegna a:
 - sostenere logisticamente le attività a favore del proprio personale;
 - individuare propri esperti per tenere interventi a favore degli Ufficiali e dei Marescialli frequentatori dei corsi formativi dell'ARMA sugli argomenti indicati nell'articolo 1, comma 2, del presente Protocollo d'intesa;
 - ristorare eventuali costi che l'ARMA dovesse sostenere per lo svolgimento delle attività individuate dal presente Protocollo d'intesa. I costi ristorabili dovranno essere approvati da ENI, verificabili e definiti in accordi dedicati sottoscritti prima che i suddetti costi siano sostenuti dall'ARMA. Il ristoro avverrà mediante il ricorso a permute, i cui contenuti saranno definiti nei suddetti accordi dedicati;
 - formulerà offerte commerciali in favore di personale dell'Arma.
2. Le Parti individuano quali referenti del presente Protocollo d'intesa:
 - per l'ARMA, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Generale;
 - per ENI, la funzione SECUR nella persona del Responsabile Security o suo delegato.
3. Il presente Protocollo d'intesa non comporta oneri aggiuntivi per l'ARMA.
4. Specifiche ulteriori iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art.3

Trattamento dei dati personali

1. Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni alla normativa vigente.

Art. 4

Attività di comunicazione

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo d'intesa, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti.
2. L'accordo di cui al comma precedente non è necessario per le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa:
 - all'interno delle rispettive organizzazioni delle Parti;
 - all'interno di società del Gruppo ENI;
 - a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

Art. 5

Impegni etici e anti-corruzione

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver implementato procedure e sistemi di controllo interni volti a prevenire la commissione dei reati previsti dalle normative anti-corruzione nazionali e internazionali a esse applicabili, tra cui le disposizioni in materia contenute nel Codice Penale Italiano, nella Legge 6 novembre 2012, n. 190, nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e, nel caso di Eni, anche nel Foreign Corrupt Practices Act e nello UK Bribery Act 2010.
2. Le Parti si impegnano ad osservare, in tutte le attività prodromiche ed esecutive del presente Protocollo d'intesa, le rispettive procedure e presidi di cui al precedente comma e ad agire in conformità alla normativa anti-corruzione.
3. La violazione della normativa anti-corruzione, in relazione alla stipula o esecuzione del presente Protocollo d'intesa, ne costituirà grave inadempimento e darà diritto alla Parte non in violazione di risolvere immediatamente il Protocollo d'intesa e/o le iniziative che dovessero essere in corso, anche in deroga agli obblighi disposti dall'articolo 7 comma 1, in materia di preavviso.

Art. 6

Sicurezza sul lavoro

1. Le Parti si impegnano a promuovere azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art.7

Comunicazione e uso dei marchi e dei loghi.

1. L'ARMA e l'ENI si impegnano reciprocamente a utilizzare il marchio e/o il logo dell'altra Parte, ovvero ad associarli ai propri, esclusivamente nei termini, alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente accordo. Al riguardo, ciascuna Parte fornirà all'altra i relativi marchi e loghi secondo le specifiche grafiche ufficiali.
2. Le Parti riconoscono espressamente che tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale inerenti o connessi ai rispettivi marchi, loghi, brevetti e soluzioni tecnologiche rimangono di esclusiva titolarità della Parte che ne è proprietaria o licenziataria.
3. L'eventuale apposizione del marchio o del logo di una Parte sui materiali, sui veicoli o nelle iniziative dell'altra non comporta in alcun modo il trasferimento, la licenza, la concessione o la costituzione di diritti o pretese sugli stessi. Ne è pertanto tassativamente vietato l'impiego per scopi ulteriori, diversi o commerciali. Ciascuna Parte si impegna a sottoporre preventivamente all'approvazione dell'altra ogni proposta o bozza che preveda l'impiego del relativo marchio o logo.
4. L'ARMA e l'ENI si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa volta alla tutela e alla salvaguardia dei rispettivi marchi, loghi e beni immateriali, fermo restando il principio di piena autonomia e discrezionalità di ciascuna Parte nell'adozione delle misure che riterrà più opportune a tal fine.
5. Le Parti si impegnano a comunicare in forma coordinata e condivisa la collaborazione oggetto del presente Protocollo d'Intesa attraverso i propri canali istituzionali e d'informazione. Qualsiasi attività di comunicazione verso l'esterno, comunicato stampa o materiale promozionale/divulgativo dovrà essere preventivamente concordato e approvato tra i referenti delle Parti di cui all'Articolo 2.

Art. 8

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo d'intesa, siglato con firma digitale, è regolato dalla legge italiana e ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni. Può essere rinnovato per periodi di pari durata con l'accordo scritto delle Parti.
2. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le Parti, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle Parti nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le

attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le Parti definiranno in buona fede.

3. Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'intesa. In caso di mancato accordo, le Parti convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

IL CAPO DI STATO MAGGIORE DEL
COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Andrea Taurelli Salimbeni)

ANDREA TAURELLI
SALIMBENI
ARMA DEI CARABINIERI
21.10.2026 18:44:05 UTC



IL DIRECTOR STAKEHOLDER RELATIONS &
SERVICES DELLA SOCIETÀ DI ENI S.P.A.

(Dott. Claudio Granata)

Firmato digitalmente da: Claudio Granata
Organizzazione: ENI S.P.A./00484960588
Data: 20/10/2026 15:48:04



Arma dei Carabinieri

